Data di pubblicazione: *05/11/2018*
Nome allegato: *Schema di contratto .pdf*
CIG: *76386930E1;*
Nome procedura: *Affidamento della gestione, in outsourcing, degli archivi per le sedi Provinciali INPS di Firenze e Massa Carrara e per la Direzione Regionale INPS della regione Toscana, per due anni a partire dal 01/11/2018 o dalla data di perfezionamento del contratto.*

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Toscana
Area Risorse e Attività di Staff
Team Risorse Strumentali

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE REGIONALE TOSCANA

Allegato

SCHEMA DI CONTRATTO

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. ii. e mm.,

avente ad oggetto l'affidamento del

"Servizio per la gestione in outsourcing degli archivi per le sedi territoriali Inps di Firenze e Massa Carrara e per la Direzione Regionale INPS della Regione Toscana"

C.I.G. 76386930E1

CONTRATTO

per l'affidamento del

"Servizio per la gestione in outsourcing degli archivi per le sedi territoriali Inps di Firenze e Massa Carrara e per la Direzione Regionale INPS della Regione Toscana"

tra

L'**INPS – DIREZIONE REGIONALE TOSCANA** (Codice Fiscale n. 80078750587, partita IVA n. 02121151001), con sede legale in Firenze, alla Via del Proconsolo n. 10, C.A.P. 50122, nella persona del **Dott. _____**, nato a _____ () il _____, nella sua qualità di **Direttore regionale della Toscana**,

(indicata anche nel prosieguo come **" Stazione Appaltante"**)

e

_____

_____

(indicato anche nel prosieguo come **"Appaltatore o Fornitore"**)

(di seguito collettivamente indicati come le "**Parti**")

L'anno **duemila....**, il giorno **[.....]** del mese di **[.....]**, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Premesso che

- la Direzione regionale Inps Toscana ha la necessità di procedere all'affidamento del **"Servizio per la gestione in outsourcing degli archivi per le sedi territoriali Inps di Firenze e Massa Carrara e per la Direzione Regionale INPS della Regione Toscana"**;
- al fine di soddisfare l'esigenza suddetta, la Direzione Regionale ha avviato una procedura in economia per cottimo fiduciario, ai sensi dell'art 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016, ed all'esito di tale procedura il servizio è stato aggiudicato all'Appaltatore, quale soggetto che ha presentato il prezzo più basso in corso di procedura;
- le Parti, con il presente contratto (di seguito il "Contratto"), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti la fornitura.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

ART. 1

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle disposizioni contenute nel Disciplinare, nel Capitolato Speciale di Appalto, nell'offerta economica dell'aggiudicatario e negli altri allegati che integrano il presente atto e prevarranno su altre disposizioni difformi;
- dalle clausole del presente atto e dei suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- - D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- - DPR n. 207/2010 per le parti non abrogate dal D. Lgs. 50/2016;
- - vigente normativa in materia di prevenzione e repressione della delinquenza mafiosa;
- - vigente normativa in materia di salute e sicurezza su lavoro, ed in particolare D.Lgs. n. 81/2008 e legge n. 123/2007 per le parti non abrogate dall'articolo 304 del D.Lgs. n. 81/2008;
- - norme contenute nelle "Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" pubblicate da Consip SpA;
- - norme contenute nell'iniziativa MEPA "*Servizi/Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione merci, Magazzino, Gestione Archivi)*";
- - norme contenute nel presente disciplinare, nell'avviso per manifestazione di interesse, nello schema di contratto, nel capitolato tecnico ed in tutta la documentazione ad essi allegata, che costituiscono le condizioni particolari di RdO;
- - per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dalle norme del Codice Civile e dalla Legge Italiana.

ART. 2

OGGETTO DEL SERVIZIO

L'oggetto del presente contratto è **l'affidamento del "Servizio per la gestione in outsourcing degli archivi per le sedi territoriali Inps di Firenze e Massa Carrara e per la Direzione Regionale INPS della regione Toscana".**

Il servizio comprende le fasi di presa in carico dei documenti (fascicolo/i e/o faldone/i e/o raccoglitore/i facenti parte di una stessa pratica, denominate in poi unità d'archivio – u.d.a.), l'archiviazione, la catalogazione, la conservazione, la consultazione, la movimentazione e la restituzione finale degli archivi stessi, per le sedi INPS di Firenze e Massa Carrara e per la Direzione Regionale INPS della regione Toscana, secondo le modalità indicate al successivo art. 5.

ART. 3

EFFICACIA ED ESECUTIVITÀ DEL CONTRATTO

Il presente contratto è efficace per l'Appaltatore e per l'Amministrazione dalla data della sua sottoscrizione **e per una durata di 24 mesi**. Il contratto è esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso, salvo il caso dal comma 10 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
E' in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto.

ART. 4

IMPORTO DEL CONTRATTO

Il corrispettivo biennale è pari a €. _____(in lettere)_____, comprensivo dei costi ed ogni altro onere così come indicato nel disciplinare e nei suoi allegati (compresi €, 1.500,00= relativi ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), oltre IVA, compresi i costi per i rischi da interferenza per la sicurezza sul lavoro pari ad **euro 0,00** (**euro zero/00). Tale corrispettivo è determinato su 402.000 unità d'archivio** (fascicolo/i e/o faldone/i e/o raccoglitore/i facenti parte di una stessa pratica – u.d.a.),
Inizialmente il prezzo giornaliero, tenuto conto che la quantità iniziale di u.d.a è pari a 397.000, verrà determinato nel seguente modo:

- prezzo offerto / 730 gg / 402.000 u.d.a = y
- y * 397.000 = prezzo giornaliero, a cui andrà aggiunta l'IVA di legge.

Si precisa che la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, potrà introdurre varianti in aumento o diminuzione nel limite del quinto contrattuale (c.d. "quinto obbligo") alle medesime condizioni contrattuali, senza che l'appaltatore possa richiedere la risoluzione del contratto.

Per le unità d'archivio conferite successivamente all'avvio del contratto, si applicherà il suddetto corrispettivo giornaliero per singola unità di archivio dal giorno del ritiro delle u.d.a. presso le sedi INPS richiedenti sino alla fine del primo trimestre ordinario di fatturazione come indicato all'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto.

Da tale data in poi le u.d.a. di nuovo conferimento saranno fatturate con le modalità ordinarie previste all'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto.

Per le unità da decurtare a seguito dello scarto per decorso dei termini (ai sensi delle vigenti norme in materia di conservazione degli atti di archivio), si procederà in maniera analoga.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi e compensati dal corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà avere diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

ART. 5

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Nell'esecuzione dell'appalto, da svolgersi con la massima cura e diligenza, l'impresa dovrà fornire le seguenti prestazioni, con le modalità tecniche di seguito descritte:

1. **presa in carico iniziale** di circa 397.000 (trecentonovantasette) di unità d'archivio, pari ad un volume di circa 630 m³ (seicentotrenta metri cubi), attualmente depositate presso l'attuale appaltatore situato all'interno del territorio della regione Lazio. Si precisa che l'attuale appaltatore assicurerà a propria cura la consegna del materiale a bocca di magazzino, compreso dei riallacci dei fascicoli come definiti più avanti e del sistema relativo alla procedura gestione e database. Le pedane, il posizionamento su pedane, il carico sugli automezzi ed il trasporto presso la/e struttura/e dell'aggiudicatario della presente procedura è a totale carico di quest'ultimo, che ne dovrà curare tutte le ulteriori fasi di presa in carico e gestione. L'Istituto, nel periodo di validità temporale del contratto, potrà ordinare all'appaltatore, che ne assumerà l'obbligo e non potrà sollevare eccezione alcuna, l'attivazione delle prestazioni contrattuali anche in momenti distinti, modulando progressivamente il numero delle unità di archivio da conferire in funzione delle richieste ricevute dalle varie strutture periferiche con la possibilità di decremento o di incremento fino a raggiungere ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, il limite del quinto contrattuale (c.d. "quinto obbligo"). Le pratiche detenute dall'attuale appaltatore e che saranno conferite inizialmente all'aggiudicatario della presente procedura appartengono alle seguenti sedi:

   Direzione regionale INPS Toscana;

   Direzione provinciale INPS Firenze;

   Direzione provinciale INPS Massa Carrara;

   Di seguito tutte nominate come "sede INPS"

2. **fornitura di scatole** di adeguata capacità e robustezza tali da assicurare la buona conservazione del materiale affidato;

3. **trasporto del materiale non conferito** all'attuale depositario presso il centro di archiviazione dell'appaltatore entro dieci giorni dalla data della singola richiesta da parte delle sedi Inps interessate. L'aggiudicatario, a fronte di una richiesta di archiviazione proveniente da una sede INPS, provvederà a propria cura e spese entro il termine indicato di dieci giorni, a prelevare il materiale d'archivio depositato presso la sede INPS richiedente e a trasportarlo presso il proprio magazzino. Avranno facoltà di richiedere il prelevamento di materiale d'archivio e l'archiviazione le sedi INPS, ognuna per le strutture di propria competenza. L'elenco delle sedi INPS interessate dalla presente procedura sono quelle in allegato al presente Capitolato speciale d'appalto;

4. **catalogazione dei nuovi conferimenti** entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi;

5. **servizio di posizionamento** delle scatole su scaffali;

6. **servizio di conservazione e servizio di deposito**;

7. **servizio di catalogazione e inserimento dei documenti in un sistema informatico** per la gestione informatizzata degli archivi da completarsi entro trenta giorni dalla data di inizio del contratto per il materiale preso in carico inizialmente e, con riferimento al punto 4., entro quindici giorni per i conferimenti di nuovo materiale da parte delle sedi INPS;

8. **fornitura del relativo software archivistico** a ciascuna sede INPS e alla stazione appaltante e relativo aggiornamento in funzione degli eventuali nuovi conferimenti;

9. **servizio di evasione delle richieste di consultazione** di singole unità di archivio o di parti di esse comprensivo della consegna alle sedi richiedenti la consultazione, del rientro e del riposizionamento delle stesse, a cura della ditta, nel centro di archiviazione. Tale servizio di movimentazione e trasmissione alle Sedi in modalità ordinaria dovrà essere garantito entro due giorni dalla richiesta con un limite annuo di 600 (seicento) unità di archivio. In modalità straordinaria, ovvero con richiesta e consegna entro le 24 ore, dovrà essere garantito il servizio di movimentazione con un limite annuo di 300 (trecento) unità d'archivio. Le modalità di servizio ed i quantitativi si intendono per singola Sede. Il servizio di evasione delle richieste di consultazione, movimentazione e trasmissione dovrà essere operativo entro 30 giorni solari dall'inizio del contratto, ed entro 15 giorni solari per il conferimento di nuovo materiale;

10. **servizio di inserimento (riallaccio)** di nuova documentazione nei fascicoli o pratiche e/o faldoni/raccoglitori già assunti in deposito (i riallacci sono indicativamente previsti nel 15 % annuo dei fascicoli costituenti l'archivio vivo nelle sedi), con aggiornamento del software archivistico;
11. **servizio di consultazione tramite scansione dei documenti**, acquisizione e invio delle immagini relative ai fascicoli e/o pratiche richieste, entro il limite di 30 scansioni settimanali per sede di appartenenza delle u.d.a. (scan on demand);
12. **completamento delle informazioni identificative** di ogni unità di archivio mediante rilevazione dal frontespizio del fascicolo di eventuali codici, tipologia del fascicolo, data di creazione, al fine di provvedere al successivo macero alla scadenza dei termini di conservazione, come previsto dalle vigenti norme in materia di scarto di atti archivio, con aggiornamento del software archivistico esistente in cui per ogni nominativo siano rilevabili tutti i fascicoli a lui connessi al fine di fornire un quadro completo ed esaustivo della posizione;
13. **apertura di una casella postale elettronica** per il ricevimento delle richieste di consultazione e di risposta alle sedi;
14. **consultazione** presso il centro di archiviazione dell'appaltatore da parte del personale Inps;
15. **restituzione finale dei fascicoli al termine del contratto: in scatole di adeguata capacità e robustezza con apposizione di targa indicante il numero di riferimento dell'u.d.a contenute, disposte in ordine progressivo e suddivise per archivio, con trasferimento presso un'altra struttura da individuarsi a cura dell'Inps. La restituzione è a carico dell'aggiudicatario della presente procedura**;

L'appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto, nel Contratto e nella restante documentazione di gara, avvalendosi di personale specializzato.

Le comunicazioni, le richieste di consultazione e di consegna dei fascicoli saranno inoltrate per iscritto, utilizzando un modello all'uopo predisposto, ed eventualmente anche via fax nel caso di guasti accidentali al collegamento e – mail.

L'aggiudicatario nominerà un responsabile generale del servizio al quale sarà affidato il compito di supervisionare ed eventualmente coordinare le attività a partire dal momento della presa in

carico del materiale, la gestione degli eventuali reclami fino alla riconsegna finale delle unità d'archivio conferite, mettendo in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

In ogni caso l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'appaltatore assume inoltre l'impegno di garantire, nel proprio centro di archiviazione, l'utilizzo di strutture comunque dotate di impianti e attrezzature di stivaggio contraddistinte da livelli di meccanizzazione, sicurezza e dimensioni conformi alle normative vigenti in materia impiantistica, antinfortunistica, antincendio: gli impianti dovranno essere protetti da sistemi di antintrusione, antifurto e telesorveglianza.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla presentazione dell'offerta, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale: pertanto l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di igiene e di sicurezza vigenti.

ART. 6
VARIAZIONI DELL'APPALTO

L'Istituto, nel periodo di validità temporale del contratto, potrà ordinare all'appaltatore, che ne assumerà l'obbligo e non potrà sollevare eccezione alcuna, l'attivazione delle prestazioni contrattuali anche in momenti distinti, modulando progressivamente il numero delle unità di archivio da conferire in funzione delle richieste ricevute dalle varie strutture periferiche con la possibilità di decremento o di incremento fino a raggiungere ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, il limite del quinto contrattuale (c.d. "quinto obbligo").
L'appaltatore tuttavia sarà tenuto a prestare con continuità il servizio e/o le forniture anche in caso di eventuali variazioni della consistenza, per riduzioni di budget, e/o della dislocazione delle sedi INPS.

ART. 7
FATTURAZIONE E PAGAMENTI, CESSIONE DEL CREDITO

La fatturazione dell'attività contrattuale avverrà a seguito dell'accettazione del servizio da parte dell'Amministrazione. La fattura dovrà essere intestata a INPS – DIREZIONE REGIONALE DELLA

TOSCANA (Codice Fiscale n. 80078750587, partita IVA n. 02121151001), Firenze, Via del Proconsolo n. 10, C.A.P. 50122, e dovrà contenere il Codice CIG n. **76386930E1.**

La fattura dovrà essere redatta con cadenza trimestrale conformemente alle disposizioni del presente articolo e dovrà:

- essere emessa in forma elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 (codice **IPA** da utilizzare: **UF5HHG UF5HHG**);
- applicare il meccanismo dello "split payment" ai sensi del D.M. 3 aprile 2013, n. 55;
- indicare il canone trimestrale posticipato (determinato dal prodotto di 1/8 del corrispettivo biennale di una singola unità d'archivio richiesto in sede di gara, per il numero totale delle unità effettivamente conferite nel periodo considerato);
- contenere ogni elemento utile all'esatta comprensione dei valori economici di composizione.

Inizialmente il prezzo giornaliero, tenuto conto che la quantità iniziale di u.d.a è pari a 397.000, verrà determinato nel seguente modo:

- prezzo offerto / 730 gg / 402.000 u.d.a = y

y * 397.000 = prezzo giornaliero, a cui andrà aggiunta l'IVA di legge.

Per le unità d'archivio conferite successivamente all'avvio del contratto, si applicherà il corrispettivo giornaliero dal giorno del ritiro delle u.d.a. presso le sedi INPS richiedenti sino alla fine del primo trimestre ordinario di fatturazione come indicato all'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto.

Da tale data in poi le u.d.a. di nuovo conferimento saranno fatturate con le modalità ordinarie previste all'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto.

Per le unità da decurtare a seguito dello scarto per decorso dei termini (ai sensi delle vigenti norme in materia di conservazione degli atti di archivio), si procederà in maniera analoga.

La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine all'importo fatturato.

La Stazione Appaltante potrà compensare, anche ai sensi dell'articolo 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla Stazione Appaltante a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nel Contratto.

I pagamenti saranno disposti mediante bonifico bancario. In caso di verifica di inadempienza contributiva e retributiva si applicano gli artt. 30 e 105 del D.Lgs n. 50/2016. Il pagamento è comunque subordinato al preliminare accertamento da parte della S.A. che non sussistano i presupposti per l'applicazione delle penali di cui all'art. 108 del codice.

In applicazione del D.Lgs. 09/10/2002 n° 231 emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE, i pagamenti verranno effettuati entro il termine **di 60 giorni** dalla data di ricevimento della fattura, subordinatamente all'emissione della regolare esecuzione del servizio, come definita oltre.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a tale importo derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. In caso di inadempienza contestata all'Impresa, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che la stessa non si sia posta in regola.

Resta inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il DURC, attestante la regolarità dell'Impresa in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

In caso di subappalto è fatto obbligo all'Impresa deve trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Impresa al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospenderà i successivi pagamenti a favore dell'Impresa. In caso di R.T.I. le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza, ed essere inoltrate dal soggetto mandatario all'indirizzo dell'Amministrazione.

I pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unicamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna ditta.

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione.

ART. 8

INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI

Il prezzo offerto (con le specificazioni contenute nel disciplinare e nel capitolato speciale relativamente ai corrispettivi per unità d'archivio conferite/diminuite successivamente all'avvio del contratto), determinato a proprio rischio dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, sarà onnicomprensivo di tutte le attività previste all'art. 5, fisso ed

invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, radicandosi in capo al concorrente medesimo ogni relativo rischio o alea.

Pertanto l'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato. Per quanto non stabilito si fa riferimento all'art. 106 del D.L.gs n. 50/2016 (modifica di contratti di durante il periodo di efficacia).

ART. 9

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore in sede di stipula del contratto ha prodotto copia di idonea polizza assicurativa n. _____ del _____ stipulata con _____ avente un massimale di € _____, a copertura del rischio da responsabilità civile derivante dallo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danneggiamento o distruzione totale o parziale dei documenti, opere o impianti, o per i danni arrecati all'Istituto, ai suoi dipendenti e incaricati, nonché a terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali etc.

La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore nei confronti dell'Inps a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile.

L'appaltatore si impegna a provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, restando soggetto, in caso negativo, alla ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 10

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuta ad eseguire quanto prevede l'appalto a regola d'arte con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed eventuali rischi di qualsiasi natura relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della presente procedura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

Sarà facoltà della Direzione regionale INPS procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

L'Appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di categoria e ad assolvere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o verso il personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di diritto del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore garantisce il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008, ivi incluso, per l'esecuzione dell'appalto di che trattasi, l'utilizzo di attrezzature, di impianti e dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. L'Appaltatore ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esegue la prestazione.

L'Appaltatore assume altresì l'obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

L'Appaltatore dichiara anche di assumere ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suo personale alle persone, alle cose, sia dell'Amministrazione sia di terzi in dipendenza della colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite. L'Appaltatore è tenuto inoltre a produrre o detenere presso il luogo di esecuzione della prestazione la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi. L'Appaltatore deve comunicare al Responsabile del Procedimento, entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'elenco del personale incaricato delle prestazioni, con indicazione delle generalità complete e del domicilio. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al Responsabile del Procedimento, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della "Comunicazione di Assunzione" entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

L'appaltatore si impegnerà inoltre a rispettare, nell'esecuzione dell'appalto, le seguenti obbligazioni, tutte comunque incluse nel corrispettivo contrattuale unitario:

- dovrà avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali: detto personale potrà accedere agli uffici delle varie strutture Inps nel rispetto di tutte le prescrizioni di accesso, avendo cura di verificarne preventivamente il contenuto;
- il personale dell'appaltatore, durante le operazioni di prelievo e riconsegna dei fascicoli, dovrà indossare idonei e decorosi indumenti da lavoro recanti la placca di riconoscimento della Ditta appaltatrice;
- il personale addetto al servizio durante la permanenza presso le strutture Inps, dovrà mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale sia nei confronti di terzi presenti negli uffici;
- il personale non gradito all'Inps dovrà essere sostituito in qualsiasi momento nel corso dell'appalto.

ART. 11

SOSPENSIONE ARBITRARIA DEL SERVIZIO

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'appaltatore, l'Istituto, oltre all'applicazione delle penali, provvederà a trattenere un importo pari alla quota di canone corrispondente al periodo di arbitraria sospensione e ove lo riterrà opportuno alla esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando alla ditta appaltatrice la spesa eccedente la quota di canone trattenuta, salva ogni altra ragione o azione.

Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata superiore a quindici giorni, l'Istituto avrà piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.

ART. 12

REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si intenderà accettato solo a seguito di regolare esecuzione del servizio, secondo quanto prescritto dall'art. 102 del Codice degli Appalti e dagli artt. 312 e ss. del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione. La regolare esecuzione del servizio è intesa quale verifica che il servizio sia conforme alle caratteristiche indicate nel Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La regolare esecuzione non esonererà comunque l'appaltatore dalla garanzia dovuta a termini di legge per vizi occulti o difetti non apparenti.

ART. 13

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Inps potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivanti all'Istituto.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento della penalità, l'Inps potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 14

FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi e aventi causa.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Istituto di scegliere, nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso

dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 15

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del decreto Legge 187 del 12 novembre 2010 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art.106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

ART. 16

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DELLA FILIERA

In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l' Appaltatore:

a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
b. qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;

c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

ART. 17

PENALI

Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016, le penali previste per inadempienze del Fornitore durante l'esecuzione delle prestazioni sono di seguito indicate.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Inps, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi massimi stabiliti per la presa in carico, trasporto, fornitura di scatole, catalogazione, evasione richieste di consultazione, ritiro e rientro del materiale consultato, restituzione finale delle unità di archivio e ogni altra prestazione prevista dal contratto, l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Inps una penale pari al **tre per mille del canone trimestrale**, come individuato nell'articolo 7 del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Sarà considerato ritardo anche l'ipotesi in cui l'appaltatore esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente contratto: in tal caso l'Inps applicherà all'appaltatore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al Capitolato, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno.

Fermo restando l'applicazione delle penali previste, l'Istituto si riserva di richiedere il maggior danno, nonché - in caso di molteplicità e/o reiterazione e/o persistenza delle violazioni - di ottenere la risoluzione del presente contratto ex art. 1456 cod. civ. Il Fornitore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

Secondo i principi generali, l'applicazione delle penali avverrà solo qualora il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta, inviata anche a mezzo email o fax, della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Istituto avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, oltre IVA, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 18

CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore ha presentato, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto n. _____ per un importo di € _____ rilasciata da _____, nella misura del dieci per cento del valore dell'importo contrattuale, con le correzioni discendenti dal ribasso offerto, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione contrattuale per tutta la durata del medesimo. La stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto. La Stazione Appaltante, in presenza di inadempimenti del Fornitore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui sopra. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Stazione Appaltante, il Fornitore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto stesso.

Qualora il soggetto Appaltatore risulti debitore dell'INPS per contributi previdenziali e relativi accessori, lo svincolo del deposito cauzionale definitivo sarà, in ogni caso, subordinato alla regolarizzazione del debito stesso.

ART. 19

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto stipulato.

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30 % (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e

dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell'operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti. È subappaltabile l'esecuzione delle seguenti prestazioni: fornitura di scatole, trasporto, deposito e restituzione finale.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- che il Concorrente all'atto dell'Offerta o l'Affidatario, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano regolarmente ed esaustivamente indicato le parti della fornitura che intendano subappaltare;
- che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
- che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata, e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice;
- che il contratto di subappalto contenga**, a pena di nullità assoluta**, un'apposita clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti alla metà.

Ai fini dell'accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura dell'Appaltatore, sarà obbligo del medesimo Appaltatore trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante a favore di esso Appaltatore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non dovesse trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore entro il termine predetto, la Stazione Appaltante provvederà alla sospensione dei successivi pagamenti verso l'affidatario medesimo.

Per le prestazioni affidate in subappalto, l'Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'Appaltatore dovrà corrispondere gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso.

ART. 20

CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Il contratto si risolverà di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 cc, nei seguenti casi:

a) mancata osservanza degli obblighi previsti nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto;
b) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 18 del presente Capitolato speciale d'appalto;
c) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
d) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
e) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
f) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
g) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
h) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
i) cessione parziale o totale del contratto da parte dell'Appaltatore;
j) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;

k) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dalla Stazione Appaltante.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 21

RECESSO

La Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in ogni momento dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto agli effetti del recesso.

In caso di recesso o risoluzione a qualunque titolo, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

In caso di recesso o di risoluzione del contratto a qualsiasi titolo l'appaltatore sarà tenuto alla restituzione delle unità d'archivio secondo quanto stabilito all'art. 5 (modalità espletamento dei servizi) punto 15 del presente contratto.

ART. 22

ONERI TRIBUTARI

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.

ART. 23

LAVORO E SICUREZZA

L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva attualmente, ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni

ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016:

- prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione regionale la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
- ai fini del pagamento, la Direzione regionale verificherà il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, e potrà sospendere i pagamenti verso l'Appaltatore nel caso di accertate inadempienze. In caso di pendenze contributive verso l'INPS, per il caso di mancata regolarizzazione la Direzione Regionale potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sugli importi da corrispondersi all'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne la Direzione regionale da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti, e da eventuali sanzioni irrogate alla Direzione Regionale ai sensi di legge, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti della Direzione Regionale per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante della Direzione Regionale, e a richiedere l'estromissione della Direzione Regionale stesso ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dalla Direzione regionale per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A.

La Direzione Regionale, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, la Direzione regionale sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.
In caso di mancata regolarizzazione, la Direzione Regionale tratterrà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.

ART. 24

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Le notizie ed i dati relativi alla struttura ed all'attività dell'Amministrazione, venuti a conoscenza del personale dell'Appaltatore in relazione all'esecuzione del presente contratto, non dovranno essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati dal parte dell'Appaltatore e da parte di chiunque collabori con la stessa per fini diversi da quelli contemplati per il presente contratto. Restano salve e si richiamano le disposizioni normative in materia di segreto d'ufficio. L' Appaltatore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza ed è inoltre tenuta a far osservare al proprio personale le disposizioni di ordine interno che fossero eventualmente comunicate dall'Amministrazione. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura.
I dati forniti dall'appaltatore in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell'INPS, dell'eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati nei locali dell'Ente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 del D. Lgs. n. 196/2003. I dati saranno trattati con mezzi informatici e non.
Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento ed il conferimento degli stessi è obbligatorio per partecipare alla gara; i dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. In relazione al trattamento dei predetti dati l'appaltatore può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del predetto D. Lgs. n. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati conferiti è l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - Direzione Regionale INPS, Via del Proconsolo n° 10, 50122 – Firenze.
Il responsabile del trattamento è il Dott. Marco Ghersevich, Direttore Regionale.
Per l'esercizio dei diritti dell'interessato, di cui all'articolo 7 e seguenti del predetto D. Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accesso ai propri dati personali, quest'ultimo potrà rivolgersi a:
Direzione Regionale INPS, Via del Proconsolo n° 10, 50122 – Firenze.
Con l'invio dell'Offerta, l'appaltatore ha espresso il consenso al trattamento dei dati personali forniti. In caso di accesso agli atti da parte di altro concorrente l'appaltatore, quale controinteressato, fornisce il consenso alla trasmissione telematica agli altri concorrenti che ne

fanno richiesta di tutta la documentazione di gara prodotta. L'acceso agli atti è regolato dalla legge 241/1990, dall'art 53 del DLgs 50/16 e dalla circolare INPS n 4 dell'8.01.2013.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore acconsente al trattamento dei propri dati personali.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.

L'Appaltatore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell'esecuzione del proprio incarico.

L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'INPS Direzione Regionale Toscana e delle Sedi Provinciali o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

ART. 25

CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del contratto non sarà fatto ricorso all'istituto dell'arbitrato di cui all'art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per la risoluzioni delle controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ART. 26

RESPONSABILI DELLE PARTI E COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Il presente contratto, si compone di n. ___ pagine e n. ___ articoli, oltre agli allegati e al Capitolato speciale d'appalto che vengono integralmente accettati e confermati.

Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:

per l'Operatore:

[…]

Via […], n. […]

Alla c.a. […], Fax […]

e-mail […]

per la Direzione regionale:

Inps, Direzione regionale Toscana
Via del Proconsolo n. 10, C.A.P. 50122, Firenze
Alla c.a. del Sig. Paolo Bracaccini
e-mail: risorsestrumentali.toscana@inps.it
pec: direzione.regionale.toscana@postacert.inps.gov.it

Per l'Appaltatore Per l'Amministrazione

Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli: Art. 1 Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 2 Oggetto del servizio; Art. 3 Efficacia ed esecutività del contratto; Art. 4 Importo del contratto; Art. 5 Modalità di espletamento dei servizi; Art. 6 Variazioni dell'appalto; Art. 7 Fatturazione e pagamenti, cessione del credito; Art. 8 Invariabilità dei corrispettivi; Art. 9 Responsabilità dell'appaltatore; Art. 10 Obblighi dell'appaltatore; Art. 11 Sospensione arbitraria del servizio; art. 12 Regolare esecuzione del servizio; Art. 13 Esecuzione in danno; Art. 14 Fallimento dell'impresa o morte del titolare; Art. 15 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 16 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della filiera; Art. 17 Penali; Art. 18 Cauzione definitiva; Art. 19 Divieto di cessione del contratto e subappalto; Art. 20 clausole risolutive espresse; Art. 21 Recesso; Art. 22 Oneri tributari; Art. 23 Lavoro e sicurezza; Art. 24 Riservatezza e trattamento dei dati; Art. 25 Controversie; Art. 26 Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto.

Per l'Appaltatore Per l'Amministrazione

ELENCO DELLE SEDI PROVINCIALI INPS DELLA TOSCANA CON LE RELATIVE STRUTTURE

Comune	Indirizzo
FIRENZE	VIALE BELFIORE N. 28/A
FIRENZE	VIA MASACCIO N. 122/126
MASSA CARRARA	VIA DON MINZONI N. 1
DIREZIONE REGIONALE	VIA TORTA N. 14 / VIA DEL PROCONSOLO N. 10